

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 16-4344

Art. 5 comma 3 DPR 27/3/92 LR 42/92. Approvazione del nuovo schema tipo relativo agli Accordi regionali e delle disposizioni per l' attivita' di trasporto sanitario e modifica composizione della Commissione Tecnica regionale.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Preso atto che con DGR 50-7464 del 15/04/2014 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni pubbliche riconosciute e di volontariato, ai sensi del comma 3 art. 5 DPR 27/3/92 e L.R. 42/92, per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016.

Preso atto, altresì, che con le DD.G.R. 51-7465, 52-7466 e 53-7467 del 15/04/2014 la Giunta regionale ha approvato gli Accordi Regionali per la regolamentazione dei rapporti fra le ASR e rispettivamente i Comitati Locali dell'Associazione CRI aderenti al Comitato Regionale Piemonte, le Associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale Piemonte e le Associazioni di volontariato aderenti al Coordinamento Misericordie Piemonte, ai sensi del DPR 27.3.92 e della LR42/92, per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016.

Atteso che l'art. 2 dell'allegato 1 dei suddetti accordi e delle disposizioni regionali disciplina l'accesso al rapporto convenzionale per le attività oggetto degli stessi.

Visto che, al fine di favorire l'uniformità nell'attuazione delle procedure per accedere ai rapporti convenzionali in caso di attivazione di nuove postazioni, con nota protocollo n. 23838 del 22/12/2015 erano stati indicati i criteri per l'identificazione dei soggetti partecipanti e i pesi da utilizzare per una valutazione oggettiva nell'assegnazione del convenzionamento, si ritiene di integrare l'art. 2 dell'allegato 1) degli Accordi di cui alle DD.G.R 51-7465, 52 -7466 e 53 -7467 del 15/04/2014 e delle disposizioni di cui alla DGR 50-7464 del 15/04/2014 con l'inserimento dei criteri per accedere a rapporti convenzionali in caso di attivazione di nuove postazioni come indicato nell'Allegato A) e all'Allegato B) della presente Deliberazione;

visto che la ridefinizione della struttura del sistema territoriale di soccorso, della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali della Regione Piemonte, disposte con D.G.R 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i e DGR 26-1653 del 29/6/2015 è ancora in fase di attuazione, e che tale programmazione influenzerà anche l'organizzazione dei servizi di trasporto e soccorso 118 e degli altri trasporti di competenza del SSR;

considerato che la Commissione tecnica regionale di cui alla DD 591 del 19/06/2014 e s.m.i, riunitasi in data 22/09/2016 ha valutato la possibilità, per le sopraccitate motivazioni, di rinnovare per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 gli Accordi alle medesime condizioni attualmente in essere;

ritenuto, pertanto di approvare le disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le ASR e le Associazioni pubbliche riconosciute e di volontariato e gli Accordi Regionali per la regolamentazione dei rapporti fra le ASR e rispettivamente i Comitati Locali dell'Associazione CRI

aderenti al Comitato Regionale Piemonte, le Associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale Piemonte e le Associazioni di volontariato aderenti al Coordinamento Misericordie Piemonte, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 confermando quanto disposto dalle DD.G.R 50-7464, 51-7465, 52-7466 e 53-7467 del 15/04/2014, come indicato negli Allegati A) e B) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che con D.D. 628 del 05/10/2015 è stata stabilita l'iscrizione della "S.O.G.IT Croce di San Giovanni - Comitato Regionale Piemonte", con sede in Torino - Via Frossasco 9, nella sezione regionale degli organismi di collegamento e coordinamento del Registro del Volontariato;

ritenuto di modificare la composizione della Commissione tecnica regionale, istituita ai sensi delle DD.G.R. 51-7465, 52 -7466 e 53 -7467 del 15/04/2014, per la sola attività di stesura dei nuovi Accordi, con l'inserimento di un rappresentante della "S.O.G.IT Croce di San Giovanni - Comitato Regionale Piemonte";

vista la L.R. n. 266/91;

vista la L.R. 42/92;

vista la L.R. 38/94;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

vista la LR. 23/2008 artt. 17 e 18;

vista la D.G.R. 51-7465 del 15/04/2014;

vista la D.G.R. 52 -7466 del 15/04/2014;

vista la D.G.R. 53 -7467 del 15/04/2014;

vista la DD 591 del 19/06/2014;

vista la DD 9 del 15/01/2015.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento di cui alla DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

- di approvare lo schema tipo relativo agli Accordi regionali per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati Locali dell'Associazione CRI aderenti al Comitato Regionale Piemonte, le Associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale Piemonte e le Associazioni di volontariato aderenti al Coordinamento Misericordie Piemonte per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e

continuazione di cure, per il periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017, secondo lo schema allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare le disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni pubbliche riconosciute e di volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure, per il periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017, secondo lo schema allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di modificare la composizione della Commissione tecnica regionale, istituita ai sensi delle DD.G.R. 51-7465, 52-7466 e 53-7467 del 15/04/2014, per la sola attività di stesura dei nuovi Accordi, con l'inserimento di un rappresentante della "S.O.G.IT Croce di San Giovanni - Comitato Regionale Piemonte";
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALL A)

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di Volontariatoai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure

Premesso che:

con Deliberazioni 51-7465, n. 52-7466 e 53-7467 del 15/04/2014 la Giunta regionale ha approvato gli Accordi con scadenza 31/12/2016 per la regolamentazione dei trasporti sanitari rispettivamente con i Comitati Locali dell'Associazione CRI aderenti al Comitato Regionale Piemonte, le Associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale Piemonte e le Associazioni di volontariato aderenti al Coordinamento Misericordie Piemonte che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza e trasporto sanitario interospedaliero urgente;

l'art. 2 dell' allegato 1 dei suddetti accordi e delle disposizioni regionali disciplina l'accesso al rapporto convenzionale, per l'attività oggetto degli stessi;

al fine di favorire l'uniformità nell'attuazione delle procedure per accedere a rapporti convenzionali in caso di attivazione di nuove postazioni risulta indispensabile disciplinare in modo esplicito i criteri di accesso al rapporto convenzionale per nuove postazioni di soccorso 118;

per quanto non espressamente modificato dal presente Accordo restano confermate tutte le disposizioni di cui alla DGR -----

Quanto sopra premesso,

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

l'Associazione -----, rappresentata da.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le disposizioni di cui alla DGR vengono integralmente richiamate e confermate.
- 2) l'art. 2 dell' Allegato 1) della DGR viene modificato come di seguito riportato:

Le Associazioni disciplinate dalla Legge 266 del 18.08.91 e dalla L.R. 29.08.94 n. 38, per accedere alle convenzioni per l'attività di cui all'art. 1 devono essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di trasporto infermi di cui alla L.R. 29 ottobre 1992 n. 42 ed in regola con le norme previste dagli standard formativi regionali (Allegato A o B) vigenti.

I requisiti per il convenzionamento sono verificati dagli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie.

L'Associazione deve garantire il mantenimento dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., già certificati in sede di iscrizione al Registro Regionale, nonché l'adeguamento degli stessi alla normativa nel tempo vigente.

L'Azienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni con le singole Associazioni secondo le direttive disposte in materia dalla Regione Piemonte.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 L.R. 29.08.94 n. 38 e ai sensi del presente accordo sono criteri di priorità nella scelta delle Associazioni da convenzionare:

1. lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
2. la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);
3. la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
4. la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Qualora più soggetti aventi titolo rispondano, in modo equivalente, ai criteri di priorità sopra indicati le Aziende possono richiedere la presentazione di un progetto corredato, in caso di convenzione in forma continuativa, da idoneo preventivo da presentare entro i termini previsti dell'accordo, procedendo all'assegnazione del servizio secondo criteri di economicità e qualità.

Criteri di accesso al rapporto convenzionale per l'incremento ed il potenziamento del "Sistema 118" con nuove postazioni di soccorso.

Premesso che al fine di individuare il territorio per il quale viene richiesto l'intervento di cui al successivo punto a), viene svolta una analisi da parte della Centrale Operativa competente per territorio prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- Numero totale di interventi in relazione al bacino di utenza
- Prevalenza di codici verdi
- Previsione volumi di attività per trasporti secondari urgenti nella stessa area
- Tempi di attesa e sovrapposizione richieste
- Esistenza di altri mezzi medicalizzati nella stessa area

Sulla base di quanto sopra i criteri di accesso al rapporto convenzionale per nuove postazioni di soccorso 118 sono i seguenti (restano escluse dall'applicazione le postazioni continuative ad oggi presenti)

a) lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento

Associazioni che hanno sede autorizzata nell'ambito dell'aggregazione di territorio appartenente anche a più comuni limitrofi nei quali sia evidenziata la necessità del posizionamento del mezzo.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione tra le associazioni.

Il presente criterio non dà luogo ad assegnazione di punteggio.

b) la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);

Disponibilità di accesso ai corsi di formazione dei volontari soccorritori 118.

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione tra le associazioni.

Il presente criterio viene pesato assegnando 1 punto per ogni corso completato negli ultimi 5 anni, con un massimo di 5 punti.

In caso di aggregazione viene pesato assegnando 1 punto per ogni corso completato negli ultimi 5 anni da ciascuna Associazione, con un massimo di 5 punti totali.

c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;

La compagine associativa dell'Associazione viene verificata ai fini dell'affidamento del servizio per ciascuna postazione 118 da convenzionare come di seguito indicato:

- almeno 70 volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dell'All. A per ciascuna postazione convenzionata con equipaggio composto da 2 volontari da garantire in forma 24 h per l'intera annualità;
- almeno 36 volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dell'All. A per ciascuna postazione convenzionata con equipaggio composto da 1 volontario da garantire in forma 24 h per l'intera annualità o con equipaggio composto da 2 volontari da garantire in forma 12 h per l'intera annualità;
- almeno 18 volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dell'All. A per ciascuna postazione convenzionata con equipaggio composto da 1 volontario da garantire in forma 12 h per l'intera annualità;

Il numero di volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

I requisiti di cui sopra possono essere assolti anche mediante forme di aggregazione tra le associazioni.

Il presente criterio viene pesato assegnando 1 punto ogni 10 volontari eccedenti il numero minimo previsto per ogni tipologia di convenzione di cui sopra, con un massimo di 5 punti.

Il numero di volontari eccedenti viene calcolato come differenza tra il numero medio di volontari disponibili per ciascuna convenzione e il numero minimo medio di volontari necessario per le stesse.

In caso di aggregazione di Associazioni l'assegnazione dei punti verrà effettuata tenendo conto del numero totale dei volontari e delle convenzioni delle Associazioni aggregate.

d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

L'Associazione deve aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione per trasporto sanitario di emergenza 118 da almeno 1 anno, con almeno 1000 servizi per la stessa tipologia di attività negli anni trascorsi.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione.

Il presente criterio viene pesato assegnando 0,5 punti ogni anno di attività eccedente il primo, con un massimo di 2,5 punti e 0,5 punti ogni 500 servizi eccedenti i 1000, con un massimo di 2,5 punti.

In caso di aggregazione di Associazioni l'assegnazione dei punti verrà effettuata tenendo conto del numero medio di anni di attività e del numero totale dei servizi delle Associazioni aggregate.

Tutti i requisiti previsti dai punti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione del preventivo e attestati in apposita dichiarazione dell'Associazione.

La somma dei punteggi assegnati dalla valutazione dei criteri b), c), e d) comporrà la valutazione oggettiva del progetto presentato, le Centrali Operative competenti dovranno preventivamente verificare la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato nel progetto stesso.

In caso di richiesta di convenzionamento per mezzo di soccorso denominato "Automedica" l'Associazione deve avere la disponibilità di un mezzo immatricolato "auto medica" secondo le modalità previste dal Codice della Strada, con la dotazione che verrà richiesta dalle Centrali Operative in fase di stipula della convenzione.

- 3) Il presente Accordo decorre dal 01/01/2017 ed ha validità annuale e potrà essere rinnovato sentito il parere della Commissione di cui all' art. 11.

Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le A.S.R. e le Associazioni Pubbliche riconosciute e di Volontariato ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure

Premesso che:

con Deliberazioni 50-7464 del 15/04/2014 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni con scadenza 31/12/2016 per la regolamentazione dei trasporti sanitari con le Associazioni Pubbliche riconosciute e di Volontariato che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza e trasporto sanitario interospedaliero urgente;

l'art. 2 dell' allegato 1) delle suddette disposizioni disciplina l'accesso al rapporto convenzionale, per l'attività oggetto delle stesse;

al fine di favorire l'uniformità nell'attuazione delle procedure per accedere a rapporti convenzionali in caso di attivazione di nuove postazioni risulta indispensabile disciplinare in modo esplicito i criteri di accesso al rapporto convenzionale per nuove postazioni di soccorso 118;

per quanto non espressamente modificato dalle presenti disposizioni restano confermate tutte le disposizioni di cui alla DGR 50-7464 del 15/04/2014

Quanto sopra premesso, si dispone quanto segue:

- 1) Le disposizioni di cui alla DGR 50-7464 del 15/04/2014 vengono integralmente richiamate e confermate.
- 2) l'art. 2 dell' allegato 1) della DGR 50-7464 del 15/04/2014 viene modificato come di seguito riportato:

Le Associazioni disciplinate dalla Legge 266 del 18.08.91 e dalla L.R. 29.08.94 n. 38, per accedere alle convenzioni per l'attività di cui all'art. 1 devono essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di trasporto infermi di cui alla L.R. 29 ottobre 1992 n. 42 ed in regola con le norme previste dagli standard formativi regionali (Allegato A o B) vigenti.

I requisiti per il convenzionamento sono verificati dagli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie.

L'Associazione deve garantire il mantenimento dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., già certificati in sede di iscrizione al Registro Regionale, nonché l'adeguamento degli stessi alla normativa nel tempo vigente.

L'Azienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni con le singole Associazioni secondo le direttive disposte in materia dalla Regione Piemonte.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 L.R. 29.08.94 n. 38 e ai sensi del presente accordo sono criteri di priorità nella scelta delle Associazioni da convenzionare:

1. lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
2. la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);
3. la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
4. la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Qualora più soggetti aventi titolo rispondano, in modo equivalente, ai criteri di priorità sopra indicati le Aziende possono richiedere la presentazione di un progetto corredato, in caso di convenzione in forma continuativa, da idoneo preventivo da presentare entro i termini previsti dell'accordo, procedendo all'assegnazione del servizio secondo criteri di economicità e qualità.

Criteri di accesso al rapporto convenzionale per l'incremento ed il potenziamento del "Sistema 118" con nuove postazioni di soccorso.

Premesso che al fine di individuare il territorio per il quale viene richiesto l'intervento di cui al successivo punto a), viene svolta una analisi da parte della Centrale Operativa competente per territorio prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- Numero totale di interventi in relazione al bacino di utenza
- Prevalenza di codici verdi
- Previsione volumi di attività per trasporti secondari urgenti nella stessa area
- Tempi di attesa e sovrapposizione richieste
- Esistenza di altri mezzi medicalizzati nella stessa area

Sulla base di quanto sopra i criteri di accesso al rapporto convenzionale per nuove postazioni di soccorso 118 sono i seguenti (restano escluse dall'applicazione le postazioni continuative ad oggi presenti)

a) lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento

Associazioni che hanno sede autorizzata nell'ambito dell'aggregazione di territorio appartenente anche a più comuni limitrofi nei quali sia evidenziata la necessità del posizionamento del mezzo.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione tra le associazioni.

Il presente criterio non dà luogo ad assegnazione di punteggio.

b) la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);

Disponibilità di accesso ai corsi di formazione dei volontari soccorritori 118.

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione tra le associazioni.

Il presente criterio viene pesato assegnando 1 punto per ogni corso completato negli ultimi 5 anni, con un massimo di 5 punti.

In caso di aggregazione viene pesato assegnando 1 punto per ogni corso completato negli ultimi 5 anni da ciascuna Associazione, con un massimo di 5 punti totali.

c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;

La compagine associativa dell'Associazione viene verificata ai fini dell'affidamento del servizio per ciascuna postazione 118 da convenzionare come di seguito indicato:

- almeno 70 volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dell'All. A per ciascuna postazione convenzionata con equipaggio composto da 2 volontari da garantire in forma 24 h per l'intera annualità;
- almeno 36 volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dell'All. A per ciascuna postazione convenzionata con equipaggio composto da 1 volontario da garantire in forma 24 h per l'intera annualità o con equipaggio composto da 2 volontari da garantire in forma 12 h per l'intera annualità;
- almeno 18 volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dell'All. A per ciascuna postazione convenzionata con equipaggio composto da 1 volontario da garantire in forma 12 h per l'intera annualità;

Il numero di volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

I requisiti di cui sopra possono essere assolti anche mediante forme di aggregazione tra le associazioni.

Il presente criterio viene pesato assegnando 1 punto ogni 10 volontari eccedenti il numero minimo previsto per ogni tipologia di convenzione di cui sopra, con un massimo di 5 punti.

Il numero di volontari eccedenti viene calcolato come differenza tra il numero medio di volontari disponibili per ciascuna convenzione e il numero minimo medio di volontari necessario per le stesse.

In caso di aggregazione di Associazioni l'assegnazione dei punti verrà effettuata tenendo conto del numero totale dei volontari e delle convenzioni delle Associazioni aggregate.

d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

L'Associazione deve aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione per trasporto sanitario di emergenza 118 da almeno 1 anno, con almeno 1000 servizi per la stessa tipologia di attività negli anni trascorsi.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione.

Il presente criterio viene pesato assegnando 0,5 punti ogni anno di attività eccedente il primo, con un massimo di 2,5 punti e 0,5 punti ogni 500 servizi eccedenti i 1000, con un massimo di 2,5 punti.

In caso di aggregazione di Associazioni l'assegnazione dei punti verrà effettuata tenendo conto del numero medio di anni di attività e del numero totale dei servizi delle Associazioni aggregate.

Tutti i requisiti previsti dai punti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione del preventivo e attestati in apposita dichiarazione dell'Associazione.

La somma dei punteggi assegnati dalla valutazione dei criteri b), c), e d) comporrà la valutazione oggettiva del progetto presentato, le Centrali Operative competenti dovranno preventivamente verificare la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato nel progetto stesso.

In caso di richiesta di convenzionamento per mezzo di soccorso denominato "Automedica" l'Associazione deve avere la disponibilità di un mezzo immatricolato "auto medica" secondo le modalità previste dal Codice della Strada, con la dotazione che verrà richiesta dalle Centrali Operative in fase di stipula della convenzione.

- 3) le presenti disposizioni decorrono dal 01/01/2017 ed hanno validità annuale e potranno essere rinnovate sentito il parere della Commissione di cui all' art. 11.